

Concessione rilasciata alla Società svizzera di radiotelevisione (Concessione SSR)

Modifica del 17 gennaio 2001

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La concessione SSR del 18 novembre 1992¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La SSR può diffondere per ogni regione linguistica un programma composto da trasmissioni e contributi informativi che sono stati in precedenza diffusi nei suoi programmi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c. Sono escluse la pubblicità e la sponsorizzazione.

Art. 5 cpv. 1 primo periodo

¹ In virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c e capoverso 1^{bis}, la SSR è autorizzata a realizzare e a offrire programmi televisivi in collaborazione con altri concessionari.
...

Art. 16a cpv. 1

¹ La SSR può diffondere via satellite i programmi previsti all'articolo 2 capoverso 1 lettere a - c e capoverso 1^{bis}.

Art. 16c Diffusione via cavo

¹ La SSR può diffondere via cavo i programmi previsti all'articolo 2 capoverso 1^{bis}.

² Il Dipartimento approva le zone di copertura nell'allegato alla concessione.

Art. 19 cpv. 3 e 3^{bis}

Abrogati

¹ FF 1992 VI 466, 1996 V 890, 1999 2397 8095

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2001.

17 gennaio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2633